



ISTITUTO COMPRESIVO "ALDO MORO"
SAN FELICE A CANCELLO
Via XXI Giugno – 81020 Telefax 0823 330840
e-mail CEIC870009@istruzione.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Examination Centre 42415

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

- Inoltro telematico a ceic870009@istruzione.it in data 01/12/2021
- Pubblicazione sul sito web in data 01/12/2021

➤ **Oggetto: Alunni e genitori fragili, alunni positivi al Covid 19.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDO MORO" DI SAN FELICE A CANCELLO (CE)

INFORMA

i signori genitori che la scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare.

L'alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell'alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all'interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell'alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell'uscita da scuola, del rientro a casa e nell'extrascuola. È garantito il caso particolare di nuclei familiari per i quali l'autorità medica competente certifica la necessità di un "isolamento sociale" dell'intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI. ***Nel caso di nucleo familiare in cui uno dei due genitori è fragile ma l'altro genitore e/o figli non sono soggetti a isolamento sociale, non può essere accolta la richiesta di didattica a distanza.***

Sono considerati alunni o studenti fragili ***"alunni e studenti con patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza (O.M. n. 134 del 09/10/2020)"***.

La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia rappresenta all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. Pertanto, ogni certificazione medica non attestante lo stato di fragilità dell'alunno o studente come sopra specificata non verrà presa in considerazione.

Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola, gli alunni e studenti fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall'istituzione scolastica.

Per gli studenti e alunni fragili è garantito il diritto a beneficiare della didattica a distanza esclusiva o integrata con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze di ogni studente o alunno.



Infine l'alunno positivo al covid-19 o qualsiasi altro alunno malato, può richiedere la didattica a distanza se attesta con una certificazione medica che la stessa non è dannosa per lo studente con un quadro clinico conclamato di positività al covid-19 o per la malattia diagnosticata.

Non possono essere accettate certificazioni di sola positività asintomatica, di diagnosi, oppure diciture del tipo “non presenta controindicazioni in atto per la DaD (e per il futuro a chi compete se dannosa?)” o semplicemente “si consiglia la didattica a distanza.”

È il medico che nella prescrizione deve specificare che la didattica a distanza non è dannosa per l'alunno malato e non l'Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Prof. *Mario Nocera*

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

